

L'OPINIONE/1

Niente più incarichi a contratto

La riforma della dirigenza pubblica rende inapplicabile il sistema degli incarichi a contratto a tempo determinato senza concorsi.

Nonostante il ddl delega ammetta espressamente che i dirigenti a contratto possano essere assunti, introducendo una parvenza di procedura selettiva, il nuovo sistema degli incarichi non si concilia con le previsioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, norma posta a regolare gli incarichi dirigenziali a tempo determinato.

Infatti, il ddl delega nell'introdurre i tre ruoli unici (per la dirigenza statale, regionale e locale) di fatto elimina un diretto rapporto di lavoro tra dirigente ed ente presso il quale svolgerà l'incarico, un po' come avviene con i segretari comunali, che pur dipendenti dal ministero dell'interno, svolgono il rapporto di servizio con l'ente nel quale si insediano nella segreteria. I ruoli unici, insomma, saranno simili a mega agenzie di somministrazione: le procedure selettive pubbliche, guidate dalle commissioni nazionali, consentiranno l'invio dei dirigenti «in missione» presso gli enti che li incaricano. Dunque, si assiste a una scissione tra rapporto di lavoro del dirigente e ruoli della singola amministrazione incaricante, che non conduce più un rapporto di lavoro diretto col dirigente stesso.

È proprio questa scissione tra rapporto di lavoro e rapporto di servizio che rende inapplicabi-

le, allora, l'articolo 19, comma 6, ai sensi del quale gli incarichi a tempo determinato ai dirigenti possono essere «conferiti, fornendo esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione».

Presupposto fondamentale per gli incarichi a contratto, dunque, è l'assenza nei ruoli dell'amministrazione conferente delle professionalità necessarie. Ma, col ddl delega nessuna amministrazione disporrà più di un proprio ruolo, visto che ci saranno solo i ruoli unici nazionali, per altro composti da migliaia e migliaia di dirigenti. Non sarà, dunque, più possibile giustificare la necessità di attivare un incarico a contratto con l'assenza di professionalità nell'ente. Occorrerebbe dimostrare l'assenza della professionalità addirittura all'interno delle decine di migliaia di dirigenti inseriti nei ruoli unici. Impresa, oggettivamente impossibile, anche perché la probabilità che nei ruoli non sia reperibile nemmeno un dirigente iscritto che disponga della professionalità ritenuta opportuna è sostanzialmente inesistente.

A meno che, dunque, non si modifichi radicalmente l'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, giustificare gli incarichi a contratto in modo da attivarli legittimamente, per effetto della riforma della dirigenza risulterà molto difficile.

Luigi Oliveri

